

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1466

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BISCARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1995

Mobilità del personale direttivo dell'istruzione secondaria
superiore

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge tende a razionalizzare, semplificare ed agevolare, nell'ambito delle procedure di mobilità del personale direttivo della scuola secondaria superiore, movimenti di trasferimento e passaggio.

L'attuale impostazione della normativa risale al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con le *allegate tabelle di passaggio di presidenza* e prevede una schematica suddivisione tra le varie tipologie di istituto che penalizza, sia per le restrittive condizioni del passaggio, sia per la limitatezza delle varie aliquote sulla disponibilità, la mobilità territoriale e professionale dei presidi interessati.

Nel tempo si è sempre più affermata una concezione di unicità della funzione direttiva ed una sostanziale identità, anche in conseguenza delle prime applicazioni in materia di autonomia didattica, organizzativa e contabile, delle attribuzioni e delle competenze tra le varie tipologie di istituzioni scolastiche.

Nello specifico campo della mobilità inoltre, anche per il rispetto dei criteri di omogeneità da applicare alle varie categorie di personale scolastico affermati nel decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, sembra necessario ed indifferibile realizzare anche nei confronti del personale direttivo, come già fatto per il

personale docente, una sostanziale equiparazione tra la mobilità territoriale e quella professionale.

D'altronde tale principio trova un'ulteriore giustificazione nella concreta realizzazione sia di interventi amministrativi di aggregazione di istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo, nell'ambito della razionalizzazione della rete scolastica, in forza dell'articolo 51 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sia di «innesti» sperimentali che modificano la tipologia classica degli istituti. È già, pertanto, riconosciuta di fatto l'affinità a livello di direzione, di istituzioni scolastiche cui fino ad oggi era attribuita una diversa e specifica identità.

In questo senso quindi sembra opportuno ricomporre, in aree omogenee, alcune tipologie di istituti, anche appartenenti ad ordini diversi, e consentire tra di essi la possibilità di una mobilità territoriale, anziché, come in precedenza, esclusivamente professionale.

Quanto sopra considerato, il presente disegno di legge intende anche riconoscere una notevole affinità che può consentire di transitare da una all'altra istituzione, attraverso lo strumento del trasferimento, ai presidi titolari di alcune tipologie di istituti tecnici, professionali e dei licei classici e scientifici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'istruzione secondaria superiore la mobilità del personale direttivo da una tipologia di istituto ad un'altra, anche appartenente a diverso ordine, limitatamente agli istituti indicati nella tabella allegata alla presente legge, è effettuata secondo i criteri stabiliti per la mobilità territoriale e contestualmente ad essa.

2. La mobilità professionale è disposta sulla base dei titoli previsti da un'apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e tenuto anche conto della possibilità di aggregare, nell'ambito del piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica di cui all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo.

3. La tabella per la mobilità professionale, di cui al comma 2 dovrà determinare i titoli e le condizioni per realizzare il trasferimento in istituti di diverso ordine e tipologia rispetto a quello di appartenenza.

ALLEGATO

TABELLA

Istituti di scuola secondaria superiore tra i quali è consentito il trasferimento a domanda e d'ufficio secondo la normativa vigente in materia di mobilità territoriale del personale direttivo

- A) Liceo classico - Liceo scientifico - Istituto magistrale - Istituto tecnico commerciale - Istituto tecnico femminile - Istituto tecnico per il turismo - Istituto professionale per i servizi commerciali - Istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione - Istituto professionale per i servizi sociali
- B) Istituto tecnico agrario - Istituto professionale per l'agricoltura
- C) Istituto tecnico nautico - Istituto professionale per l'industria e le attività marinare
- D) Istituto tecnico industriale - Istituto professionale per l'industria e l'artigianato